

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1339**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**POSTAL, ALIVERTI, BORTOLANI, FIORET, MANFREDI
MANFREDO, ORSINI GIANFRANCO, NAPOLI, SPERANZA,
PELLIZZARI, MARABINI, FERRARI SILVESTRO, PORTA-
TADINO, ROSSI, PEZZATI, SABBATINI, LIGATO, MORA,
ZUECH, ZANIBONI**

Presentata il 23 gennaio 1980

Norme per lo sviluppo e la utilizzazione delle energie rinnovabili nei settori civili, industriali ed agricoli

ONOREVOLI COLLEGHI! — Ad appena sei anni dagli eventi del 1973, una nuova e più grave crisi energetica ha colpito il mercato delle fonti di energia. Se la crisi del 1973 è stata una crisi essenzialmente finanziaria, la recente crisi ha rotto l'equilibrio tra domanda ed offerta, in un succedersi di causa ed effetto di una incrinatura nei rapporti politici, economici e finanziari tra aree internazionali.

L'attuale situazione di difficoltà del mercato petrolifero internazionale ha messo ancor più in risalto la estrema debolezza dei sistemi energetici industrializzati ed in particolare di quelli dipendenti per

larga parte da importazioni di idrocarburi.

Le conseguenze di questa situazione, e della sua probabile evoluzione, nel nostro sistema energetico non potranno che essere gravi, sia perché il nostro Paese dipende fortemente dalla fonte petrolifera (69%), sia perché abbiamo scarse risorse interne di energia e quindi la nostra dipendenza energetica dall'estero è molto elevata (83%).

A questo proposito si aggiunge il rilievo che i consumi energetici sono non soltanto onerosi, ma sostanzialmente rigidi, specie in un Paese che, come il no-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

stro, si segnala per una contenuta utilizzazione delle fonti di energia nei confronti degli altri Paesi industrializzati.

Ciò richiede di modificare con la necessaria gradualità, ma con determinazione, il nostro sistema energetico, mediante una politica attiva che punti alla diminuzione progressiva della componente petrolio a favore delle altre fonti convenzionali quali il gas naturale, il carbone, l'uranio, e delle fonti rinnovabili. Il tutto nel quadro di una azione tendente alla eliminazione degli sprechi, all'uso razionale dell'energia, alla maggiore diversificazione possibile delle fonti energetiche e alla contemporanea migliore elasticità possibile nell'approvvigionamento, recuperando anche fonti trascurate ed abbandonate.

Scopo della presente proposta di legge è quello di favorire lo sviluppo e stimolare il ricorso alle fonti rinnovabili includendo in esse quelle derivanti dal sole, dal vento, dalle onde e correnti marine, da corsi d'acqua, dai fluidi geotermici a bassa entalpia, dalla trasformazione dei rifiuti e di prodotti vegetali.

Le disposizioni della presente proposta di legge coprono l'intero arco del processo di sviluppo delle fonti rinnovabili: dalla ricerca, sviluppo e dimostrazione, alla produzione industriale di sistemi, impianti e componenti fino alla loro utilizzazione finale nei settori civili, industriali e agricoli.

Questa unitarietà di visione dell'intero processo discende dalla esigenza di garantire un efficace coordinamento degli interventi pubblici, di saldare la ricerca e sviluppo alle esigenze della produzione e della domanda finale, di articolare gli interventi stessi secondo priorità che tengano conto del momento in cui la fonte si colloca nel processo che va dalla fattibilità scientifica e tecnologica, alla maturità tecnologica e industriale, sino alla fase di produzione, commercializzazione e utilizzazione.

È da rilevare infatti che mentre per alcuni usi la convenienza tecnica ed economica delle fonti rinnovabili è da vedersi nel lungo termine, per altri usi esistono già tecnologie mature, capacità e

strutture industriali che offrono prodotti provati, affidabili e commercializzabili.

Nel primo caso si rende necessario predisporre e attuare adeguati programmi di ricerca, sviluppo, dimostrazione e di promozione industriale, nel secondo caso è necessario intervenire, al fine di stimolare la domanda attraverso l'intervento pubblico.

Un progetto nazionale così articolato consentirà da un lato di far crescere progressivamente il contributo delle fonti rinnovabili al soddisfacimento dei fabbisogni energetici del Paese, dall'altro di elevare il livello tecnologico del nostro sistema produttivo, al fine di favorire la creazione di capacità autonome industriali e quindi creare le condizioni per la penetrazione della nostra industria sui mercati esteri.

Per questo ultimo aspetto è da rilevare che soprattutto nei Paesi in via di sviluppo non si sono ancora determinati quei fenomeni di accentramento delle produzioni e consumi di energia, tipici dei Paesi industrialmente avanzati, per cui ampie si presentano le possibilità di utilizzo delle fonti rinnovabili che hanno la caratteristica di essere facilmente decentrate.

I criteri ispiratori della presente proposta di legge possono così indicarsi:

Riunificazione sotto un'unica Autorità centrale delle competenze dello Stato in materia di energie rinnovabili. Tale Autorità, in attesa della istituzione di un Ministero per l'energia, è stata indicata nel Ministero dell'industria, commercio e artigianato.

La caratteristica che presentano le energie rinnovabili è quella della loro diluizione e diffusione sul territorio nazionale e della loro incidenza variabile tra zona e zona del territorio stesso. Ciò determina vantaggi e rischi. Tali caratteristiche richiedono quindi che, tra la utenza finale diffusa e l'Autorità centrale e gli Enti nazionali energetici, si ponga un interlocutore intermedio capace di massimizzare i vantaggi e ridurre i rischi: l'Ente Regione può assolvere pienamente a questo compito e quindi rispondere meglio e più prontamente alla domanda finale.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

L'agricoltura ed i settori ad essa collegati (trasformazione, conservazione, commercializzazione dei prodotti, etc..) sono stati oggetto di particolare approfondimento.

Tale necessità è suggerita dalla struttura del settore che presenta caratteristiche generali quali la non elevata potenza energetica richiesta e la sua diluizione temporale e territoriale; questa situazione fa sì che la necessaria diversificazione delle fonti energetiche trovi proprio in questo settore un terreno fertilissimo con la possibilità di raggiungere livelli di sostituzione della fonte petrolifera molto elevati. L'importanza degli interventi in questo settore è evidente se si pensa che la percentuale dei consumi energetici relativi all'agricoltura, considerando i settori produttivi collegati, raggiunge il 15 per cento sul totale nazionale.

A tutto questo si aggiunge la considerazione che l'agricoltura ha la capacità di produrre da sè parte del fabbisogno energetico attraverso l'impiego delle biomasse per la produzione di biogas, di fertilizzanti e di alcool etilico.

Particolarmente interessanti sono le possibilità offerte dai processi di fermentazione anaerobica che oltre a fornire considerevoli quantitativi di energia possono contribuire a risolvere tutti quei problemi relativi al disinquinamento delle acque evidenziati dalla legge Merli e dalle successive modifiche.

Nella scelta del destinatario degli incentivi si è preferito favorire la domanda piuttosto che l'offerta attraverso semplici meccanismi che incoraggino la diffusione della utilizzazione di sistemi e impianti ad energie rinnovabili. La utenza viene garantita sul piano tecnico ed economico mediante lo strumento della omologazione, pur lasciando libertà di scelta del fornitore da parte dell'utente.

Il problema del reperimento dei fondi necessari per finanziare i programmi pluriennali sulle energie rinnovabili è stato impostato con il fine soprattutto di qualificare la spesa e di assicurare i finanziamenti sia in termini di quantità che di

regolarità di erogazione. L'imposta ad valorem sui prezzi finali dell'energia consumata sotto qualsiasi forma e che utilizzi come fonte primaria il petrolio ed il gas naturale sembra rispondere alle finalità su indicate. Così come la proposta di creare un unico centro di spesa presso il Ministero industria, commercio e artigianato.

Le linee generali del progetto di legge possono così riassumersi:

Al Ministero dell'industria, commercio e artigianato sono affidati i compiti della programmazione generale, del coordinamento e controllo dei programmi nazionali, nonché quei compiti di carattere tecnico e amministrativo necessari per informare i potenziali utenti e garantire loro prodotti affidabili mediante lo strumento dell'omologazione. Spetta al Ministero dell'industria la raccolta dei dati circa la produzione annuale da fonti rinnovabili, trasmessi dalle regioni. Il Ministro dell'industria presenterà annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di avanzamento dei programmi.

Per quanto riguarda il settore della ricerca, sviluppo e dimostrazione, si propone la creazione di un Comitato permanente, presieduto dal Ministro dell'industria, a cui partecipano gli Enti di Stato CNEN-CNR-ENEL-ENI con il compito di promuovere, coordinare e controllare i programmi definiti sotto il profilo tecnico-scientifico. In fase di attuazione si propone, per i programmi finanziati dallo Stato, una ripartizione dei compiti tra il CNEN ed il CNR che tenga conto delle competenze e attitudini dei due Enti.

Un ruolo centrale e significativo viene attribuito all'Ente Regione al fine di favorire la utilizzazione delle energie rinnovabili sia per la produzione di calore che di energia elettrica nei settori civili, industriali ed agricoli. La Regione a tal fine è autorizzata, nell'ambito delle proprie competenze, ad assumere tutte quelle iniziative legislative e amministrative ritenute necessarie per il fine di cui sopra e con particolare riferimento alla edilizia pubblica e alle utilizzazioni in agricoltura.

Alla Regione infine è attribuito il compito di collegamento tra le Amministra-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

zioni Centrali, gli Enti di Stato e gli utenti in tema di informazione e di raccolta della domanda di ricerca e sviluppo.

Si propongono sgravi fiscali per tutti gli utenti, singoli o comunque consociati, che utilizzano sistemi, impianti e componenti omologati. Tali sgravi sono limitati nel tempo e variano da settore a settore.

In particolare nel settore agricolo sono state proposte forme di incentivazione ad hoc proprio per l'importanza che può essere assunta dal settore; particolare attenzione è stata posta alle zone del Mezzogiorno, alle zone montane e a tutte quelle classificate depresse.

Sempre per il settore agricolo si fa carico al Ministero dell'industria di impartire all'ENEL le direttive per il completamento dell'elettrificazione rurale, esigen-

za che riveste particolare importanza per lo sviluppo socio-economico del Paese se si considera che esistono ancora circa 50.000 aziende non elettrificate e situate soprattutto nel Mezzogiorno.

Particolare attenzione viene posta al problema dei finanziamenti per il raggiungimento degli obiettivi programmatici. Il criterio di qualificazione e finalizzazione della spesa ha suggerito la proposta, contenuta nella legge, di creare nel Bilancio del Ministero industria, commercio e artigianato, un apposito Capitolo: « Fondo per lo sviluppo e utilizzazione delle energie rinnovabili » alla cui costituzione venga fatto fronte mediante una imposta ad valorem sui prezzi dei prodotti petroliferi, del gas naturale e della energia elettrica.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La presente legge, nel quadro della politica energetica nazionale, regola e coordina gli strumenti di programmazione e di intervento dello Stato, nel settore utilizzo delle energie rinnovabili, al fine di:

- a) promuovere la ricerca, lo sviluppo e la dimostrazione;
- b) stimolare la produzione industriale dei sistemi, impianti e componenti e favorirne la loro utilizzazione.

Agli effetti della presente legge sono considerate energie rinnovabili quelle derivanti dal sole, dal vento, dalle onde e correnti marine, dai corsi d'acqua, dai fluidi geotermici a bassa entalpia, dalla trasformazione dei rifiuti e dei prodotti vegetali.

ART. 2.

L'utilizzazione delle energie rinnovabili per sistemi, impianti e componenti per la produzione di calore, di energia elettrica e meccanica, è libera nei limiti e nel rispetto delle disposizioni della presente legge.

ART. 3.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha il compito di:

- 1) predisporre, d'intesa con il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, programmi quinquennali per gli scopi di cui all'articolo 1. I programmi, annualmente aggiornati sono sottoposti all'approvazione del CIPE, alle cui riunioni partecipa anche il Ministro della ricerca scientifica e tecnologica. Il primo programma quinquennale dovrà es-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

sere predisposto e sottoposto all'approvazione del CIPE entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Il programma dovrà indicare la percentuale da attribuire nel 1985 alle energie rinnovabili, suddivisa per fonti ed utilizzazioni, nell'ambito del bilancio energetico nazionale;

2) emanare, entro sei mesi, dall'entrata in vigore della presente legge, una normativa specifica in materia di sicurezza, di prestazioni tecniche e di *standards* di sistemi, impianti e componenti da omologare, nonché il regolamento di omologazione: la normativa ed il regolamento saranno periodicamente aggiornati sulla base dei progressi tecnologici e dell'esperienza.

Per la predisposizione di quanto previsto al predetto comma, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si avvarrà di una Commissione di esperti, di cui almeno tre appartenenti al CNEN-CNR-ENEL e tre appartenenti agli operatori industriali.

Il CNEN avrà il compito della omologazione e certificazione sulla base della normativa di cui al comma primo e potrà, su direttive del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delegare enti ed istituti con particolare riferimento alle università;

3) effettuare un censimento annuale della produzione di energia da fonti rinnovabili indicandone la ripartizione regionale. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato presenterà annualmente una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione dei programmi di cui al numero 1) del presente articolo, unitamente ai dati del censimento;

4) promuovere e favorire la diffusione di tutte le informazioni necessarie ad introdurre la utilizzazione delle energie rinnovabili: il Ministero dell'industria può delegare o avvalersi a tal fine degli enti di cui all'articolo 4 e delle organizzazioni professionali di settore;

5) attivare la domanda mediante i benefici di cui all'articolo 10. Tali benefici saranno limitati agli utenti che utilizza-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ranno sistemi, impianti e componenti omologati;

6) coordinare e finalizzare quanto disposto dalla presente legge con le direttive e provvidenze comunitarie in materia di energia.

ART. 4.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro della ricerca scientifica e tecnologica istituirà, con apposito decreto, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, un Comitato permanente, presieduto dal Ministro dell'industria, di cui faranno parte rappresentanti degli Organi direttivi del CNEN-CNR-ENEL-ENI, con il compito di promozione, coordinamento e controllo dei programmi di ricerca, sviluppo e dimostrazione nel settore delle energie rinnovabili di cui all'articolo 1. Il Comitato si avvarrà per l'espletamento dei propri compiti di una Segreteria tecnica.

Per l'attuazione dei programmi di cui sopra, finanziati in parte o in tutto dallo Stato, il CNR avrà il compito dell'esecuzione delle attività a carattere prevalentemente fondamentale e di base, mentre il CNEN avrà il compito del coordinamento ed esecuzione delle attività di sviluppo, dimostrazione e di promozione industriale, utilizzando gli strumenti di cui alla legge 15 dicembre 1971, n. 1240.

Ai fini della omologazione di cui al numero 2) dell'articolo 3, il CNEN e lo ENEL realizzeranno apposite stazioni di collaudo.

ART. 5.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, in aderenza ai programmi quinquennali di cui all'articolo 3, predisporrà, sentito il Ministero dell'industria, commercio e dell'artigianato, un piano di interventi nel settore dell'informazione, ai fini della promozione e diffusione dell'uso degli im-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

pianti che utilizzino energie rinnovabili nell'agricoltura. Tali interventi saranno attuati dalle Regioni, da enti ed organismi specializzati, dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale.

ART. 6.

Il CIPI, entro 30 giorni dall'approvazione del Programma quinquennale di cui all'articolo 3 da parte del CIPE, deve emanare direttive per il coordinamento e la finalizzazione di tutti gli strumenti pubblici di incentivazione utilizzabili, a norma delle leggi già in vigore.

Tali direttive, in particolare, collegheranno alle disposizioni della presente legge:

a) le modalità per l'assegnazione preferenziale dei contributi imputabili al « fondo speciale per la ricerca applicata » previsto dall'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1809, richiamata dall'articolo 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, ai progetti di impianti pilota o sperimentali nel campo dell'energia solare;

b) la legge 27 dicembre 1977, n. 984, anche considerando l'articolo 17 della legge stessa per il finanziamento delle iniziative;

c) quanto indicato dall'articolo 56 (fonti energetiche alternative) della legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale.

ART. 7.

L'installazione di sistemi, impianti e componenti produttori di calore utilizzando le energie rinnovabili di cui all'articolo 1 non è soggetta ad alcun onere e contributo.

Al fine di favorirne l'uso nei settori civili, industriali e agricoli, le Regioni, nell'ambito delle proprie competenze ed entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, provvederanno ad integrare le norme urbanistiche ed edilizie

esistenti e ad assumere tutte le iniziative ritenute necessarie.

Nell'ambito di tali norme, particolare rilievo dovranno avere le disposizioni atte a favorire specie nell'edilizia pubblica, nel settore ospedaliero, scolastico e nell'area destinata ai servizi sociali e alle convivenze, la diffusione di tipologie edilizie solari e comunque di tipologie edilizie predisposte per la installazione di impianti eli termici.

Rientra tra le competenze regionali lo sfruttamento e l'utilizzo delle acque calde geotermiche per la produzione di calore.

Le Regioni, d'intesa con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed in collegamento e collaborazione con gli enti nazionali aventi compiti nel settore energetico, provvederanno a fornire agli utenti le informazioni sulla innovazione tecnologica sviluppata in Italia e all'estero e raccogliere la domanda di ricerca, sviluppo e dimostrazione da sottoporre agli enti di competenza: gli enti dovranno fornire a loro volta l'assistenza tecnica alle Regioni nell'ambito dei propri compiti.

Le Regioni effettueranno il censimento annuale della produzione di energia da fonti rinnovabili, dandone comunicazione, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

I Comuni entro tre mesi provvederanno a recepire nei loro regolamenti urbanistici ed edilizi le norme di cui al secondo e terzo comma del presente articolo.

In attesa delle norme di cui al secondo, terzo e settimo comma del presente articolo l'installazione di sistemi, impianti e componenti non è soggetta ad alcuna autorizzazione, purché non in contrasto con la vigente legislazione urbanistica. In tal caso, qualora entro 30 giorni dall'inizio dei lavori, che deve essere contestualmente comunicata al Comune, il Comune non contesti il contrasto della installazione con i propri strumenti urbanistici, gli impianti stessi sono da considerarsi conformi al predetto strumento.

ART. 8.

La produzione ed utilizzazione di energia elettrica da fonti rinnovabili è libera e non soggetta ad alcun onere e contributo per potenze nominali sino a 2 MWe, elevabili a 5 MWe per quella prodotta dai salti di acqua, a condizione che essa venga distribuita nell'ambito dell'utenza, titolare dell'impianto, per una quantità non inferiore al 50 per cento della produzione annua.

La localizzazione degli impianti è fatta in conformità alla prescrizioni e alle norme urbanistiche in vigore, eventualmente integrate da apposita normativa emanata dalle Regioni e potrà, in ogni modo, essere autorizzata dai Comuni anche in zona classificata agricola.

Il Comune è tenuto a dare l'autorizzazione entro 90 giorni dalla presentazione delle domande.

L'ENEL, quando specificatamente richiesto, valuterà, nell'interesse generale del paese, l'opportunità di stipulare con i titolari degli impianti contratti di acquisto dei quantitativi di energia elettrica eccedenti il consumo di cui al comma primo.

Nel caso di acquisto di energia da parte dell'ENEL, l'autorizzazione alla localizzazione e la realizzazione dell'impianto dovrà avere il parere dell'ENEL stesso.

ART. 9.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nell'ambito del programma quinquennale di cui all'articolo 3 della presente legge, sentito l'ENEL, impartirà all'ENEL medesimo le opportune direttive per il completamento dell'elettrificazione rurale in Italia, anche attraverso l'impiego di sistemi autonomi di produzione di energia che utilizzino le fonti rinnovabili e/o sistemi ad energia totale.

Analoghe disposizioni dovranno applicarsi a quelle zone rurali classificate dall'ENEL come sottoelettrificate.

A tal fine l'ENEL provvederà ad acquistare gli impianti necessari allo scopo, da reperire tra quelli prodotti su tecnologia

prevalentemente nazionale, nelle quantità definite annualmente dal programma nazionale di cui all'articolo 3, e di curare l'installazione e la manutenzione degli impianti stessi.

I mezzi finanziari, limitatamente alla installazione di sistemi e impianti utilizzando le energie rinnovabili, verranno reperiti nell'ambito del « Fondo per lo sviluppo ed utilizzazione delle energie rinnovabili » di cui all'articolo 11 della presente legge.

ART. 10.

Ai fini di cui al numero 5) dell'articolo 3, il 40 per cento della spesa, al netto dell'IVA, sostenuta per l'acquisto di sistemi, impianti e componenti, ivi comprese le pompe di calore, destinati alla utilizzazione delle energie rinnovabili di cui all'articolo 1, per ogni tipo di utenza sostenuta anche pro quota da ogni proprietario di immobile o da proprietario o socio di impresa agricola individuale e collettiva, è deducibile dal reddito complessivo ai fini dell'IRPEF e dell'IRPEG, in quote uguali nei due anni successivi alla avvenuta installazione.

Per gli utilizzi in agricoltura e per gli usi civili di famiglie rurali, la spesa da detrarre è elevata al 50 per cento: se gli impianti sono utilizzati ai fini del disinquinamento delle aziende agricole, la spesa da detrarre è elevata al 70 per cento.

Gli investimenti necessari per la installazione di impianti per la utilizzazione delle energie rinnovabili nelle aziende agricole singole o associate, che provvedano alla conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, beneficiano del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui, comprensivi degli interessi di preammortamento, contratti con gli Istituti di credito autorizzati all'esercizio del Credito agrario di miglioramento.

Il concorso nel pagamento degli interessi non può superare il 9 per cento elevabile all'11 per cento per le zone del Mezzogiorno e per gli altri territori de-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

pressi, ivi comprese le zone classificate montane, per la durata di 10 anni.

In ogni caso l'onere a carico del beneficiario non può essere inferiore al 5 per cento, ed al 4 per cento limitatamente alle zone del Mezzogiorno ed agli altri territori depressi, ivi comprese le zone classificate montane, a norma delle vigenti leggi.

I benefici di cui ai commi precedenti sono accordati anche per costi di ampliamento e ammodernamento degli impianti esistenti.

La detrazione di cui al comma primo e secondo si opera in fase di dichiarazione dei redditi, allegando la documentazione della spesa sostenuta: tale detrazione è applicabile per gli impianti produttori di calore e per gli impianti di produzione dell'energia elettrica e meccanica che siano installati o in corso di installazione rispettivamente entro dieci e quindici anni dall'entrata in vigore della legge.

Particolari agevolazioni saranno disposte dal Ministero dell'industria, commercio e artigianato, d'intesa con i Ministeri interessati, per favorire l'esportazione di sistemi, impianti e componenti utilizzando energie rinnovabili.

Il Ministero delle finanze, al fine di favorire la diffusione dell'utilizzo delle energie rinnovabili, emanerà, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, disposizioni per la revisione delle quote IVA gravanti sulle forniture di sistemi, impianti e componenti.

ART. 11.

Viene istituito nell'ambito di apposito capitolo di bilancio del Ministero dell'industria, commercio e artigianato, il « Fondo per lo sviluppo e utilizzazione delle energie rinnovabili » per sopperire agli oneri derivanti dalla presente legge.

Alla costituzione annuale del suddetto fondo verrà fatto fronte mediante una imposta *ad valorem* sulle fonti energetiche convenzionali (petrolio e gas naturale e sui loro derivati), nonché sull'energia elettrica; tale imposta non potrà superare il 5 per cento del prezzo finale.

Il Governo è delegato ad emanare i relativi provvedimenti di variazione dei prezzi, sentito il CIP, nella misura tale da coprire le previsioni di spesa dei programmi quinquennali di cui all'articolo 3 e comunque nei limiti massimi di cui al comma precedente.

Eventuali ulteriori esigenze finanziarie saranno coperte con la procedura prevista per leggi di finanziamento dello Stato.

I fondi non utilizzati nell'anno verranno portati in entrata nel bilancio dell'anno successivo.

Il Ministero dell'industria, nell'ambito degli stanziamenti deliberati dal CIPE per i programmi quinquennali, dovrà fissare le quote da destinare: alla ricerca, sviluppo e dimostrazione; agli incentivi ed alle spese previsti dalla presente legge; alla promozione e diffusione delle informazioni.

ART. 12.

In attesa della emanazione della normativa e del regolamento di cui al numero 2 dell'articolo 3, il Ministero dell'industria, commercio e artigianato, su parere tecnico del CNEN, rilascerà un certificato di idoneità sulla base dei progetti particolareggiati e delle specifiche tecniche che saranno presentate dai costruttori di impianti, sistemi e componenti.

I benefici di cui all'articolo 8 sono estesi agli utenti che utilizzeranno impianti, sistemi e componenti che abbiano ricevuto i certificati di idoneità.